

Schema di "Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, per promuovere e incoraggiare, in coerenza con le strategie regionali, studi e approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati a porre in essere il riutilizzo delle acque reflue a fini industriali della città di Ferrara"

tra

la Regione Emilia-Romagna, con sede legale a Bologna in Viale Aldo Moro 52 (codice fiscale. 80062590379) di seguito "Regione", rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente,

e

l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, con sede in Parma, strada Giuseppe Garibaldi 75 (codice fiscale 92038990344) di seguito "AdBPo", rappresentata dal Dott. Alessandro Bratti, in qualità di Segretario Generale, nominato con D.P.C.M. 14 luglio 2022, che stipula il presente Accordo in forza del proprio decreto n. _____ del _____.

Premesso che

- durante il corso del 2022 e il primo trimestre del 2023 il territorio del Distretto idrografico del fiume Po è stato oggetto di un'intensa e prolungata carenza idrica, che ha comportato livelli idrometrici e portate dell'asta di Po e degli altri corsi d'acqua regionali a valori inferiori ai limiti storici finora misurati nel periodo estivo;
- tale situazione potrebbe ripetersi, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto;
- il prelievo di acqua dal fiume Po per usi industriali relativi al principale insediamento industriale del territorio ferrarese, ossia il Polo industriale e tecnologico di Ferrara, è caratterizzato da una portata variabile da 2.200 m³/h a 3.300 m³/h, con un prelievo annuo pari a circa 17.000.000 m³/anno;
- è sempre più necessario intraprendere azioni, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli

effetti, dirette a rendere il territorio regionale e il suo sistema idrografico, in particolare il fiume Po, resiliente alle condizioni di carenza idrica;

- sulla base di tali presupposti, AdBPo ha siglato in data 12.02.2024 l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1990, n. 241 denominato "Studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso a fini industriali di acque reflue depurate della città di Ferrara" con la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università degli Studi di Ferrara, il Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della materia, dell'Ambiente ed Urbanistica dell'Università Politecnica delle Marche e l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti;

Considerato che:

- a fronte di tale studio di fattibilità, al fine di fronteggiare la crisi idrica e garantire una gestione razionale e sostenibile, le acque depurate e affinate della città di Ferrara potrebbero essere utilizzate come ulteriore apporto idrico all'insediamento industriale del Polo di Ferrara, in un'ottica di risparmio e abbassamento dell'impatto ambientale, in particolare in relazione al prelievo di acque del fiume Po;
- lo studio di fattibilità si prefigge di quantificare risorse e fabbisogni idrici nell'ambito del bacino individuato, valutare le alternative progettuali e la successiva analisi costi-benefici per la realizzazione delle infrastrutture utili al riuso industriale o irriguo e analizzare gli impatti ambientali, sanitari e economici in linea con le più aggiornate normative europee e nazionali e linee guida di riferimento;
- per il raggiungimento di tali obiettivi, il citato Accordo siglato prevede lo svolgimento di cinque attività, che possono essere così riassunte:
 - Attività 1: Supporto al piano di azione territoriale e al quadro esigenziale
 - Attività 2: Potenziali scenari di riutilizzo industriale o irriguo
 - Attività 3: Analisi di sostenibilità e degli impatti ambientali anche in accordo alle Linee del MIMS (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
 - Attività 4: Analisi preliminare di rischio sanitario ed ambientale (in accordo alle linee guida EC/JRC, etc.)
 - Attività 5: Impatto ed allineamento a nuovi regolamenti e

direttive europee e leggi/norme nazionali;

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- il Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto a dicembre 2020, ha tra i suoi obiettivi "l'azzeramento delle emissioni climalteranti per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050, in linea con la strategia europea, e del passaggio al 100% di energie rinnovabili entro il 2035" al fine di "imprimere un'accelerazione agli interventi di mitigazione e di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici" e "accrescere la tutela e valorizzazione della risorsa idrica, migliorando lo stato degli ecosistemi, incentivandone un utilizzo sostenibile anche mediante la riduzione dei consumi e degli sprechi sia nel settore residenziale, quanto in quello industriale e agricolo, migliorandone la qualità e disponibilità";
- il Regolamento (UE) 2020/741 prevede che "il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate hanno un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l'utilizzo delle acque trattate per altri scopi, incluso a fini industriali, civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale";
- il decreto legislativo 152/2006, all'art. 99 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 9 dicembre 2003, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2004, n.11 ha previsto che con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - siano stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue;

- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40/2005;
- il Documento Strategico (DS) del PTA 2030, approvato con Delibera di Giunta n. 1557 del 19 settembre 2023 e successivamente esaminato in Assemblea Legislativa in data 10 ottobre 2023, ha avuto espressione di parere favorevole;
- gli esiti del sopra citato studio si intersecano nelle finalità previste dal Piano di tutela delle acque vigente e con il redigendo Piano nella linea strategica LS1 "Aumentare-diversificare l'offerta", e impattano sul servizio idrico integrato;

Ritenuto opportuno

condividendo la finalità di promuovere il riutilizzo delle acque reflue depurate, attivare un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1990 n. 241, con le finalità e i contenuti indicati negli articoli seguenti;

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse si intendono richiamate e integrate a tutti gli effetti nel presente articolo.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. In ragione del comune interesse di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque reflue, le parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a condividere le fasi di lavoro che hanno diretta attinenza con le funzioni istituzionali delle parti e le risultanze dello "Studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso a fini industriali di acque reflue depurate della città di Ferrara", al fine di poter svolgere compiute valutazioni di cui tener conto nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Le parti si impegnano a verificare che tali esiti siano conformi alla normativa di riferimento in materia di utilizzo delle acque reflue, di tutela dei corpi idrici e alla disciplina autorizzativa/concessoria, nonché coerenti con le rispettive strategie in materia di gestione delle risorse idriche.

Articolo 3

Impegni delle Parti

1.L'AdBPo si impegna a coinvolgere la Regione nelle attività che hanno diretta attinenza con le funzioni regionali e a condividere le risultanze dello studio. Pertanto, secondo quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo di Collaborazione "Studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso a fini industriali di acque reflue depurate della città di Ferrara", la Regione diventa una delle Parti del Tavolo di Coordinamento e designa il Direttore Generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, o un suo delegato, come membro tecnico-scientifico per le attività previste.

2. La Regione si impegna a mettere a disposizione dell'Autorità di bacino dati, quadri conoscitivi e esperienze maturate sul territorio regionale con riferimento al tema del riuso, finalizzati ad assicurare una stretta coerenza tra lo sviluppo del progetto e la pianificazione regionale in materia.

Articolo 4

Recesso

1.La Regione e AdBPo si riservano di recedere in qualunque momento per gravi motivi, per l'impossibilità di raggiungere le finalità riportate all'art. 2, nonché qualora non sia garantito il rispetto della normativa di riferimento o per sopravvenute modifiche normative o altre ragioni di pubblico interesse, mediante comunicazione da trasmettere via PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

2.La Regione e AdBPo si riservano di recedere in qualunque momento in caso di recesso da parte di AdBPo dall'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art.15, L. 17 agosto 1990, n. 241 denominato "Studio di fattibilità e impatto ambientale per il riuso ai fini industriali di acque reflue depurate della Città di Ferrara".

Articolo 5

Durata

1.Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi.

2.L'Accordo si intende tacitamente risolto alla sua naturale

scadenza, salvo che una delle Parti chieda una proroga in forma scritta e motivata entro 1 (uno) mese dalla scadenza, tramite PEC.

3. In caso di richiesta di cui al comma 2 è necessaria l'accettazione per iscritto della proposta di proroga da parte dell'altra Parte entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1 Ciascuna delle Parti si vincola, nell'attuazione del presente Accordo, al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2023 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

2. Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al fine di dare attuazione alle finalità del presente Accordo, anche con sistemi automatizzati (banche dati, archivi informatici e sistemi telematici), purché il suddetto trattamento avvenga esclusivamente da parte di personale autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal medesimo Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

4. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra Ue e saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione dell'attività prevista dal presente Accordo e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

Autorità di bacino distrettuale del Po: il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale rappresentante legale, il responsabile della protezione dei dati è la società Privacy Cert Lombardia S.r.l. (lombardia@pec.privacycert.it);

per la Regione Emilia- Romagna: il titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127, il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è sottoscritto con modalità elettronica con firma digitale o firma elettronica qualificata, e sarà registrato solo in caso d'uso.
2. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari fra le Parti.
3. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Bologna.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
